

Articolo 3

Obblighi di dichiarazione

1. I candidati dichiarano alle parti qualunque interesse, relazione o fatto passato e presente che possa influire o essere ragionevolmente ritenuto tale da influire sulla loro indipendenza o imparzialità, che generi o possa ragionevolmente essere ritenuto fonte di conflitti di interesse diretti o indiretti, o che dia adito o possa ragionevolmente essere ritenuto tale da dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni o fatti. La dichiarazione degli interessi, delle relazioni o dei fatti passati riguarda almeno gli ultimi cinque anni precedenti il momento in cui il candidato presenta la domanda o viene altrimenti a conoscenza del fatto di essere stato proposto per la nomina al ruolo di membro.
2. I membri comunicano per iscritto le questioni relative a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta alle parti e, ove pertinente in relazione ad una controversia, alle parti della controversia.
3. I membri continuano in qualsiasi momento a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. I membri dichiarano in qualsiasi momento tali interessi, relazioni e fatti per tutta la durata delle loro funzioni informandone le parti e, se del caso, le parti della controversia.
4. Al fine di garantire che i candidati e i membri forniscano le informazioni pertinenti, le dichiarazioni sono effettuate utilizzando un modulo standard, con la possibilità di aggiungere o allegare qualsiasi documento, e conformemente a qualsiasi altra procedura stabilita dalle parti.

Articolo 4

Indipendenza, imparzialità e altri obblighi dei membri

1. Oltre agli obblighi stabiliti dall'articolo 2 della presente decisione, i membri devono essere ed apparire indipendenti e imparziali ed evitare conflitti d'interessi diretti e indiretti.
2. I membri non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte, una parte della controversia, o qualsiasi altra persona che partecipi al procedimento o sia in esso coinvolta, dal timore di critiche o da relazioni o responsabilità di natura finanziaria, commerciale, professionale, familiare o sociale.
3. I membri non contraggono, direttamente o indirettamente, alcun obbligo, non accettano alcun beneficio, non avviano alcuna relazione né acquisiscono alcun interesse finanziario tale da influire, o da dare l'impressione di influire, sulla loro indipendenza o imparzialità.
4. I membri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.
5. I membri esercitano accuratamente e sollecitamente le proprie funzioni, con equità e diligenza, nel corso dell'intero procedimento.
6. I membri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione o a una sentenza e non delegano ad altri tale dovere.
7. I membri adottano tutte le misure opportune per garantire che i loro assistenti siano a conoscenza dell'articolo 2 (Responsabilità nel procedimento), dell'articolo 3 (Obblighi di dichiarazione), paragrafi 2 e 3, dell'articolo 4 (Indipendenza, imparzialità e altri obblighi dei membri), paragrafi da 1 a 5, dell'articolo 5 (Obblighi degli ex membri), paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 6 (Riservatezza) della presente decisione e li rispettino, *mutatis mutandis*.
8. I membri tengono adeguatamente conto delle altre attività di risoluzione delle controversie previste dall'accordo e, in particolare, delle decisioni o delle sentenze pronunciate dal tribunale d'appello.

